

Gazzetta ufficiale

L 111

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
5 maggio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 361/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

Regolamento (CE) n. 362/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 3

★ **Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** 5

Regolamento (CE) n. 364/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 360/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2009 13

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) ⁽¹⁾** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/364/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2008, relativa alla misura C 33/07 (ex N 339/06 e N 729/06) cui la Germania intende dare esecuzione attraverso IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH [notificata con il numero C(2008) 5581] ⁽¹⁾.....** 23

2009/365/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3039]** 31

2009/366/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2009) 3199].....** 35

2009/367/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2009) 3217].....** 44

2009/368/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2009, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, degli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità [notificata con il numero C(2009) 3158].....** 50

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008)** 51
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione, del 9 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79 (GU L 150 del 10.6.2008)** 51
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, rettifica nella GU L 45 del 15.2.2007, cui si fa riferimento in questa sede) ...** 51



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	88,9
	MA	82,7
	TN	139,0
	TR	132,5
	ZZ	110,8
0707 00 05	JO	155,5
	MA	32,7
	TR	129,1
	ZZ	105,8
0709 90 70	JO	216,7
	TR	114,9
	ZZ	165,8
0805 10 20	EG	44,2
	IL	55,7
	MA	51,6
	TN	64,9
	TR	55,0
	US	51,9
	ZZ	53,9
0805 50 10	TR	47,0
	ZA	52,3
	ZZ	49,7
0808 10 80	AR	83,4
	BR	72,6
	CA	114,7
	CL	78,1
	CN	89,0
	MK	33,9
	NZ	107,6
	US	124,6
	UY	70,5
	ZA	79,5
	ZZ	85,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 362/2009 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 348/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 28.4.2009, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 5 maggio 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	28,95	2,60
1701 11 90 ⁽¹⁾	28,95	7,06
1701 12 10 ⁽¹⁾	28,95	2,47
1701 12 90 ⁽¹⁾	28,95	6,63
1701 91 00 ⁽²⁾	31,29	9,59
1701 99 10 ⁽²⁾	31,29	5,07
1701 99 90 ⁽²⁾	31,29	5,07
1702 90 95 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 363/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento (CE) n. 1698/2005 e subordinarle ad una decisione della Commissione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che stabilisce il quadro normativo per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nella Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽²⁾. Di conseguenza è opportuno completare il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽³⁾ con alcune modalità di applicazione supplementari.

(2) L'estinzione del regime delle quote latte a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽⁴⁾ richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte. È pertanto opportuno sopprimere, a decorrere dall'inizio del periodo di programmazione, la limitazione prevista per il sostegno agli investimenti a favore delle aziende produttrici di latte in modo da rispettare i limiti delle quote di produzione assegnate alle singole aziende.

(3) Il regolamento (CE) n. 74/2009 ha istituito l'obbligo di revisione dei piani strategici nazionali. Occorre definire il contenuto minimo di tale revisione.

(4) Data l'importanza delle priorità definite nell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno considerare le revisioni dei programmi di sviluppo rurale successive alla prima attuazione del suddetto articolo come revisioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 1,

(5) Il regolamento (CE) n. 74/2009 contiene un elenco di effetti potenziali che si intende conseguire con le operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'elenco non è esaustivo e per questo gli Stati membri possono proporre effetti potenziali supplementari che le operazioni succitate sono destinate a conseguire. Per garantire tuttavia la coerenza con gli effetti potenziali già fissati e con l'obiettivo generale di rafforzare le operazioni connesse alle nuove sfide, è opportuno subordinare la facoltà degli Stati membri di proporre effetti potenziali supplementari all'esame della Commissione e al parere del comitato per lo sviluppo rurale. Per questo occorre subordinare ad una decisione della Commissione qualsiasi modifica volta ad aggiungere un nuovo effetto potenziale.

(6) Dato l'elevato numero di casi in cui le revisioni riguardano eccezioni di importanza minore rispetto ai criteri distintivi tra organizzazione comune di mercato e sviluppo rurale e per limitare le incombenze amministrative, è opportuno esimere la Commissione dall'adozione di decisioni in merito a revisioni relative a modifiche connesse ad eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Di conseguenza occorre sopprimere questa categoria di revisioni dall'elenco di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(7) Occorre specificare il contenuto e i criteri dei piani aziendali che riguardano il sostegno ad aziende sottoposte ad una ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzatore comune di mercato.

(8) È opportuno adattare le disposizioni relative alla misura «ritiro dalla produzione» abolita in virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.

⁽³⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

- (9) Per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell'attuale crisi economica e finanziaria si ravvisa l'opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi nel 2009 e nel 2010.
- (10) Appare opportuno adeguare le disposizioni in materia di aiuti di Stato per alcune misure cofinanziate dal FEASR e per il finanziamento nazionale supplementare allo scopo di chiarirne il campo di applicazione e tener conto della nuova misura sulle aziende sottoposte ad una ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato, istituita dal regolamento (CE) n. 74/2009.
- (11) Occorre definire le «modifiche sostanziali» di cui all'articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (12) Per permettere il monitoraggio delle azioni connesse alle priorità stabilite dall'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre specificare, per tipo di operazioni, gli indicatori di prodotto e i relativi obiettivi, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 del medesimo regolamento.
- (13) Gli Stati membri devono fornire, nei programmi riveduti, informazioni sui tipi di operazioni connesse alle priorità elencate nell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 precisando quali di tali operazioni si basano su misure nuove, ossia misure che non sono ancora state approvate nell'ambito del programma di sviluppo rurale. Deve essere inoltre presentato il contributo indicativo del FEASR per il periodo 2010-2013. A tal fine occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (14) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. 74/2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2009, in quanto reca disposizioni complementari al regolamento citato. Questa applicazione retroattiva non deve violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati.
- (15) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ad eccezione del settore lattiero-caseario, non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).»;

- 2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Le revisioni dei piani strategici nazionali in virtù dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono una revisione degli elementi pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento connessi alle priorità ivi previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, e in particolare i principali obiettivi quantificati.

La strategia nazionale precisa il contributo approssimativo e indicativo del FEASR, di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, assegnato nello Stato membro a ciascuna delle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e contiene le opportune spiegazioni relative all'assegnazione.»;

- 3) all'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui agli articoli 16 e 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all'allegato II del presente regolamento.»;

- 4) all'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la revisione si riferisce alla prima attuazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

- b) è aggiunta la seguente lettera e):

«e) la revisione inserisce un effetto potenziale supplementare, non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1698/2005, connesso alle priorità indicate nell'articolo 16 bis dello stesso regolamento.»;

- 5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazioni, eliminare misure esistenti e tipi di operazioni, modificare le eccezioni previste all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o gli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»
- 6) è inserito il seguente articolo 24 bis:
- «Articolo 24 bis
- Il piano aziendale di cui all'articolo 35 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005:
- a) descrive gli aspetti principali della ristrutturazione prevista, compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura;
- b) individua obiettivi specifici.»
- 7) all'articolo 27, paragrafo 6, il primo comma è soppresso;
- 8) all'articolo 46 è aggiunto il seguente comma:
- «Il presente articolo si applica anche agli impegni interessati dall'abolizione delle misure di ritiro dalla produzione in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta del beneficiario possono essere autorizzati adeguamenti di tali impegni anche qualora non sia prevista una clausola di revisione.»
- 9) all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
- «Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50 % dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.»
- 10) all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del suddetto regolamento, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»
- 11) nella sezione 4 «Sorveglianza e valutazione» è inserito il seguente articolo 59 bis:
- «Articolo 59 bis
- Ai fini dell'articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le proposte di modifiche sostanziali comprendono le modifiche per le quali è obbligatoria una decisione della Commissione e le modifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, eccettuate le modifiche delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»
- 12) all'articolo 62, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
- «Per le misure comprendenti i tipi di operazioni precisati all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli indicatori di prodotto e gli obiettivi indicativi per gli indicatori di prodotto sono ripartiti per tipo di operazioni.»
- 13) all'articolo 63, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La Commissione deve essere preventivamente informata di questo tipo di trasmissione.»
- 14) gli allegati I, II, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Regimi di sostegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

- Ortofrutticoli [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*)]
- Vino [titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (**)]
- Tabacco [parte II, titolo I, capo IV, sezione V, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Olio di oliva [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Luppolo [articolo 68 *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003]
- Ovini e caprini [articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (***)]
- Apicoltura [titolo I, capo IV, sezione VI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (****)]
- Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (*****)] e delle isole minori del mar Egeo [capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (*****)]
- Pagamenti diretti [articolo 41, paragrafo 3, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009]

(*) GU L 299 del 2.10.2007, pag. 1.

(**) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(***) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(****) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(*****) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(******) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) nel punto 5.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 *bis* del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico complessivo a norma degli articoli da 87 a 89 del trattato.»;

b) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«5.3. *Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure*

Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche, comprese le informazioni sui tipi specifici di operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005:»;

c) il punto 5.3.1.4 è sostituito dal seguente:

«5.3.1.4. **Misure transitorie**»;

d) è inserito il seguente punto 5.3.1.4.4:

«5.3.1.4.4. Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

— descrizione delle riforme dell'organizzazione comune di mercato previste,

— sintesi dei requisiti del piano aziendale,

— importo e durata del sostegno.»;

e) è inserito il seguente punto:

«5.3.6. **Elenco dei tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.**

Asse/misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali	Tipo di operazione "esistente" oppure "nuova"	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel programma di sviluppo rurale	Indicatore di prodotto-obiettivo
Asse 1 Misura 111			
Misura			
Asse 2 Misura 211			
Misura			
Asse 3 Misura 311			
Misura ...					
Asse 4 Misura 411			
Misura ...					

NB: Nella colonna "Tipo di operazione 'esistente' oppure 'nuova'" occorre precisare se il tipo di operazione connessa alle priorità di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 era già inclusa nella versione del programma di sviluppo rurale applicabile al 31 dicembre 2008. In questo contesto, le modifiche dei tipi di operazioni esistenti sono anch'esse considerate "nuovi" tipi di operazioni.»

f) la tabella 6.1 è sostituita dalla seguente:

«6.1. *Partecipazione annua del FEASR (in euro)*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza							
Regioni dell'obiettivo convergenza (*)							
Regioni ultraperiferiche e isole minori del mar Egeo (**)							
Modulazione volontaria (***)							
Contributo supplementare per il Portogallo							
Stanzamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza							
Stanzamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni di convergenza (****)							
Totale							

(*) Per gli Stati membri che comprendono regioni di convergenza.

(**) Per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche o isole minori del mar Egeo.

(***) Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.

(****) Per gli Stati membri che beneficiano di stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 con regioni di convergenza.»

g) la nota 1 figurante alla fine della tabella 6.2 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ La tabella 6.2 deve essere ripetuta per ciascun importo parziale del contributo del FEASR indicato in una riga della tabella 6.1.»;

h) è inserito il seguente punto:

«6.3. Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005].

Asse/misura	Contributo FEASR dal 2010 al 2013
Asse 1 Misura 111	...
Misura
Asse 2 Misura 211	...
Misura
Asse 3 Misura 311	...
Misura
Asse 4 Misura 411	...
Misura
Assi 1, 2, 3 e 4, totale	...»

i) al punto 7 è aggiunto il codice 144 seguente:

«(144) aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato»;

j) al punto 9.B, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest'ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005], da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato»;

3) l'allegato VII è modificato come segue:

a) al punto 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che, ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio (*) ricevono risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione prevista da tale regolamento, nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati, includono a partire dal 2011 un capitolo separato contenente almeno le stesse analisi indicate nel comma precedente riguardo alle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Per i nuovi Stati membri, escluse la Bulgaria e la Romania, tale obbligo acquista efficacia a partire dal 2014.

Gli Stati membri che applicano la nuova misura "144 Aziende in via di ristrutturazione" riferiscono circa i progressi compiuti per il raggiungimento degli obiettivi di questa misura.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.»;

b) è inserito il seguente punto:

- «3 bis. L'esecuzione finanziaria del programma riguardo alle operazioni connesse alle nuove sfide, indicando, per ogni misura, una dichiarazione delle spese versate ai beneficiari a partire dal 1° gennaio 2010 per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria di questi tipi di operazioni deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

Asse/misura	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2010 all'anno N
Misura 111
Misura ...		
Totale asse 1
Misura 211
Misura ...		
Totale asse 2
Misura 311
Misura ...		
Totale asse 3
Misura 411
Misura ...		
Totale asse 4
Totale programma»

- 4) nell'allegato VIII, punto II «INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO», alla fine dell'elenco relativo all'asse 1 è aggiunta la seguente riga:

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
«144	Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	Numero di aziende che hanno ricevuto un sostegno»

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2009 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 360/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 360/2009 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 360/2009.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 360/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 360/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 27.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 5 maggio 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	37,15
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	12,61
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	12,61
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	37,15

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.5.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	197,12	122,70	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	207,54	197,54	177,54	108,89
Premio sul Golfo	—	11,64	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	12,66	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 15,07 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 16,57 EUR/t

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

(4) Alcune differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore conferita dalle leggi degli Stati membri hanno effetti diretti e negativi sul funzionamento del mercato interno dei programmi per elaboratore.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

(5) È necessario eliminare le differenze esistenti che producono tali effetti e impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare, o impedire che sorgano, quelle differenze che non pregiudicano in misura sostanziale il funzionamento del mercato interno.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(6) La disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima.

(1) Il contenuto della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ⁽³⁾, è stato modificato ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario per crearli autonomamente.

(7) Ai sensi della presente direttiva, il termine «programma per elaboratore» indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.

(3) I programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi

(8) Per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.8.2008, pag. 24.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

⁽³⁾ GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

- (9) La Comunità è pienamente impegnata nella promozione della normalizzazione internazionale.
- (10) I programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; a tale scopo è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare. Le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra gli elementi del software e dell'hardware sono generalmente denominate «interfacce». Tale interconnessione e interazione funzionale è generalmente denominata «interoperabilità»; l'interoperabilità può essere definita come la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate.
- (11) Per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva. Conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva. Conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore.
- (12) Ai fini della presente direttiva, per «locazione» s'intende il mettere a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso; tale termine non comprende il prestito pubblico, che esula pertanto dagli obiettivi della presente direttiva.
- (13) I diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera dovrebbero essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori. In assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l'utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto della stessa.
- (14) A una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari per osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso.
- (15) La riproduzione, la traduzione, l'adattamento o la trasformazione non autorizzati della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell'autore. Possono comunque sussistere circostanze in cui tale riproduzione del codice e la traduzione della sua forma sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente. Si deve pertanto ritenere che, solo in tali limitate circostanze l'esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto. Uno degli obiettivi di tale eccezione è di consentire l'interconnessione di tutti gli elementi di un sistema informatico, compresi quelli di fabbricanti differenti, perché possano funzionare insieme. L'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entrare in conflitto con il normale impiego del programma.
- (16) La tutela dei programmi per elaboratore a norma delle leggi sul diritto d'autore non deve pregiudicare l'applicazione, in casi opportuni, di altre forme di tutela; tuttavia qualsiasi disposizione contrattuale non conforme alle disposizioni della presente direttiva riguardanti la decompilazione o alle eccezioni di cui alla presente direttiva relative alla possibilità di fare una copia di riserva o all'osservazione, studio o sperimentazione del funzionamento di un programma dovrebbe essere considerata nulla.
- (17) Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato se un fornitore in posizione dominante rifiuta di mettere a disposizione l'informazione necessaria all'interoperatività, quale definita nella presente direttiva.
- (18) Le disposizioni della presente direttiva non ostano a specifiche norme del diritto comunitario già in vigore per quanto riguarda la pubblicazione delle interfacce nel settore delle telecomunicazioni né a decisioni del Consiglio relative alla normalizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

- (19) La presente direttiva non pregiudica le deroghe previste dalle normative nazionali, in virtù della convenzione di Berna, riguardo ai punti non contemplati dalla direttiva.
- (20) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto della tutela

1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine «programma per elaboratore» comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.
3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.
4. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai programmi creati prima del 1° gennaio 1993, fatti salvi tutti gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di quella data.

Articolo 2

Titolarità dei programmi

1. L'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.

Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuto l'autore.

2. Allorché un programma per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.
3. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo

datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.

Articolo 3

Beneficiari della tutela

La tutela è riconosciuta a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla legislazione nazionale sul diritto di autore applicata alle opere letterarie.

Articolo 4

Attività riservate

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
 - a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
 - b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
 - c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

2. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Articolo 5

Deroghe relative alle attività riservate

1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.
2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

Articolo 6

Decompilazione

1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
- b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a); e
- c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli

interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.

Articolo 7

Misure speciali di tutela

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti seguenti:

- a) ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
- b) la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
- c) ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma.

2. Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo contemplato dal paragrafo 1, lettera c).

Articolo 8

Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale.

Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla.

Articolo 9

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 10***Abrogazione**

La direttiva 91/250/CEE, modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modifica**(di cui all'articolo 10)**

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio
(GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42)

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio
(GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)

limitatamente all'articolo 11, paragrafo 1

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale**(di cui all'articolo 10)**

Direttiva	Termine di attuazione
91/250/CEE	31 dicembre 1992
93/98/CEE	30 giugno 1995

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 91/250/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 2, paragrafi 2 e 3	Articolo 2, paragrafi 2 e 3
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, frase introduttiva	Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 4, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, lettera c), prima frase	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, lettera c), seconda frase	Articolo 4, paragrafo 2
Articoli 5, 6 e 7	Articoli 5, 6 e 7
Articolo 9, paragrafo 1, prima frase	Articolo 8, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 8, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
—	Allegato I
—	Allegato II

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2008

relativa alla misura C 33/07 (ex N 339/06 e N 729/06) cui la Germania intende dare esecuzione attraverso IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

[notificata con il numero C(2008) 5581]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate ⁽¹⁾,

viste le osservazioni trasmesse,

considerando:

(2) Con lettera del 22 giugno 2006 la Commissione chiedeva ulteriori informazioni. La Germania rispondeva con lettera del 13 luglio 2006. Con lettera del 31 agosto 2006 la Commissione chiedeva informazioni integrative, che la Germania trasmetteva con lettera del 22 settembre 2006. In data 11 ottobre 2006 la Commissione chiedeva altre informazioni, che la Germania forniva con lettera del 6 novembre 2006.

(3) Con lettera del 9 novembre 2006, protocollata dalla Commissione nella stessa data, la Germania notificava la seconda parte della misura, che la Commissione registrava come aiuto di Stato N 729/06. Essendo l'oggetto delle due notifiche (N 339/06 e N 729/06) lo stesso, con lettera del 6 dicembre 2006 la Commissione proponeva di unire i due casi e di considerare tutta la relativa corrispondenza come attinente a entrambe; inoltre chiedeva ulteriori informazioni su entrambi i casi. La Germania rispondeva con lettera del 23 gennaio 2007.

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 30 maggio 2006, protocollata dalla Commissione nella stessa data, la Germania notificava alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la prima parte della misura in oggetto che veniva registrata come aiuto di Stato N 339/06.

(4) Il 28 febbraio 2007 la Commissione chiedeva ulteriori informazioni. Dopo un rinvio della scadenza, la Germania rispondeva con lettera dell'11 aprile 2007. Il 4 maggio 2007 la Commissione chiedeva altre informazioni. Dopo aver ottenuto una proroga del termine, la Germania rispondeva con lettera del 29 giugno 2007.

⁽¹⁾ GU C 246 del 20.10.2007, pag. 20.

- (5) Con lettera del 30 agosto 2007 la Commissione comunicava alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento formale d'indagine a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente agli aiuti (di seguito «decisione di avvio del procedimento»). La decisione di avvio del procedimento veniva pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione invitava la Germania e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.
- (6) Con lettera del 19 ottobre 2007 la Germania presentava le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. A seguito di una proroga del termine, alla Commissione pervenivano, con lettera del 10 dicembre 2007, le osservazioni di una parte interessata, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (di seguito «IBG-Fonds»). La Commissione trasmetteva alla Germania queste osservazioni con lettera del 21 gennaio 2008. La Germania rispondeva con lettera del 14 febbraio 2008.
- (7) Con lettera del 18 aprile 2008 e con messaggi di posta elettronica del 28 aprile 2008 e dell'11 giugno 2008 la Commissione chiedeva ulteriori informazioni. Con lettera del 5 giugno 2008 e con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2008 la Germania trasmetteva ulteriori informazioni.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (8) IBG-Fonds è un fondo statale di capitale di rischio istituito e finanziato dal Land Sachsen-Anhalt. Lo scopo di IBG-Fonds è quello di mettere capitale di rischio a disposizione di PMI innovative e ad orientamento tecnologico del Sachsen-Anhalt che si trovino nelle fasi iniziali del loro sviluppo o in fase di espansione. Il Sachsen-Anhalt è una regione ammissibile agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE ⁽³⁾.
- (9) Dal 1° luglio 2007 IBG-Fonds è amministrato dalla società di gestione GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (di seguito «gestore del fondo»), che è stata scelta a mezzo gara d'appalto a procedura aperta non discriminatoria. Il finanziamento statale ammonta complessivamente a circa 130 milioni di EUR. La misura è valida fino al 31 dicembre 2013.
- (10) IBG-Fonds offre i seguenti investimenti:
- a) partecipazioni aperte (*offene Beteiligungen*) fino a 1,5 milioni di EUR per ciascuna PMI e per un periodo di dodici mesi, in cui almeno il 30 % del finanziamento deve essere fornito da investitori privati e indipendenti a condizioni corrispondenti a quelle di IBG-Fonds;
 - b) partecipazioni aperte fino a 10 milioni di EUR per ciascuna PMI, comprese opzioni di conversione, quali prestiti convertibili e a opzione concessi da investitori privati per lo stesso importo, alle stesse condizioni e con lo stesso grado di rischio (pari passu);
 - c) partecipazioni tacite (*stille Beteiligungen*) (di seguito «partecipazioni tacite di IBG-Fonds») fino a 5 milioni di EUR per ciascuna impresa, assunte autonomamente da IBG-Fonds, indipendentemente da investitori privati, e detenute per un periodo massimo di dieci anni;
 - d) conversione di preesistenti partecipazioni tacite di IBG-Fonds in partecipazioni aperte, pari passu con investitori privati.
- (11) Riguardo alle partecipazioni aperte e alle operazioni di conversione, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione constatava che non sussistevano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore degli investitori ⁽⁴⁾ né del gestore del fondo ⁽⁵⁾. Per contro, non poteva essere esclusa l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore di IBG-Fonds ⁽⁶⁾ o delle imprese destinatarie. La Commissione tuttavia è giunta alla conclusione che la misura è conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽⁷⁾ (di seguito «orientamenti») ed è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (12) Le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono state oggetto di analisi separata nell'ambito della decisione di avvio del procedimento, dato che, a parere della Germania, si trattava di strumenti di debito compatibili con il mercato comune e, pertanto, non di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per contro, la Commissione non era certa se le partecipazioni tacite di IBG-Fonds debbano essere considerate, sotto il profilo economico, come strumenti di debito oppure come strumenti relativi al capitale proprio.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ N 459/06 — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, 2007-2013 — «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Germania» (GU C 295 del 5.12.2006, pag. 6).

⁽⁴⁾ La Commissione ha motivato tale valutazione sostenendo che IBG-Fonds e gli investitori privati sopportano gli stessi rischi di aumento e diminuzione e traggono gli stessi vantaggi e che, in caso di insolvenza dell'impresa destinataria, i loro crediti sono di pari grado. In caso di conversione in partecipazioni aperte, le partecipazioni aperte di IBG-Fonds sono valutate regolarmente, nel senso che viene convertito in partecipazioni aperte il valore complessivo della remunerazione (valore nominale, interessi maturati, fissi e variabili, e remunerazione una tantum di uscita).

⁽⁵⁾ La Commissione ha motivato tale constatazione con il fatto che era stata nominata una specifica società di gestione, scelta per mezzo di una gara d'appalto a procedura aperta.

⁽⁶⁾ La Commissione ha considerato IBG-Fonds alla stregua di un'impresa statale, la quale probabilmente può acquisire capitale a condizioni che non vengono concesse a investitori operanti a condizioni di mercato.

⁽⁷⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

3. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (13) La Commissione ha avviato il procedimento al fine di chiarire se le partecipazioni tacite di IBG-Fonds debbano essere considerate, sotto il profilo economico, come strumenti di debito, secondo il parere della Germania, oppure come strumenti relativi al capitale proprio. Nel caso in cui le partecipazioni tacite di IBG-Fonds siano effettivamente strumenti di debito, per rispondere al quesito sull'esistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore delle imprese destinatarie, era fondamentale fare riferimento alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽⁸⁾ (di seguito «comunicazione del 1997»), che va considerata come parametro per la determinazione del tasso di mercato⁽⁹⁾.
- (14) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sostenuto che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds, ove considerate strumenti di debito, non procurano all'impresa destinataria alcun vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, essendo compatibili con il mercato comune a norma della comunicazione del 1997. Qualora invece le partecipazioni tacite di IBG-Fonds siano da considerarsi strumenti relativi al capitale proprio, la presenza di aiuti di Stato a favore delle imprese destinatarie non può essere esclusa, in quanto la misura in esame sarebbe in grado di porre rimedio a un eventuale fallimento del mercato dei capitali di rischio.
- (15) Per stabilire se le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono uno strumento di debito oppure di capitale proprio, la decisione di avvio del procedimento, in conformità del punto 4.3.3 degli orientamenti, ha preso in esame il contenuto economico degli strumenti, il grado di rischio assunto dall'investitore, le potenziali perdite a suo carico, l'eventuale predominanza di remunerazioni commisurate ai profitti rispetto a remunerazioni fisse, il grado di subordinazione attribuito all'investitore in caso di insolvenza dell'impresa destinataria e il trattamento riservato a questo strumento d'investimento dalle pertinenti norme nazionali di carattere giuridico, regolamentare, finanziario e contabile.
- (16) In sede di esame della natura economica delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds, la Commissione constatava che tra gli strumenti di debito standard e le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sussistono le seguenti differenze:

- a) *grado di subordinazione*: in caso d'insolvenza dell'impresa destinataria, le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono privilegiate rispetto al capitale proprio, sono però postergate rispetto ai crediti e agli altri debiti verso terzi;
- b) *garanzie*: le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono parzialmente coperte da garanzie (per almeno il 10 %), ma in misura molto inferiore al livello richiesto per i finanziamenti di terzi;
- c) *rimborso*: le partecipazioni tacite di IBG-Fonds vengono rimborsate ogni semestre, mentre nel caso degli strumenti di debito standard il capitale e gli interessi sono restituiti di norma a cadenza mensile;
- d) *diritti di informazione e controllo*: sono state riscontrate differenze in relazione ai diritti di informazione e controllo, anche se i contratti di credito standard comprendono talvolta clausole sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo;
- e) *diritto di recesso*: sono emerse talune differenze in merito alla cessazione del contratto;
- f) *remunerazione*: essendo previsto il versamento una tantum di una remunerazione d'uscita commisurata ai profitti, non è stato possibile accertare con assoluta certezza che la remunerazione fissa rappresenta la componente predominante delle remunerazioni.

- (17) Per questi motivi, la Commissione non era certa che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds dovessero essere considerate strumenti di debito e invitava quindi le parti interessate a presentare proprie osservazioni.

4. OSSERVAZIONI PRESENTATE DAGLI INTERESSATI

- (18) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di attuazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁰⁾, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽¹¹⁾ alla Commissione pervenivano le osservazioni di una parte interessata, IBG-Fonds, la quale proponeva ampie argomentazioni a sostegno della classificazione delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds tra gli strumenti di debito.

⁽⁸⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

⁽⁹⁾ Questa argomentazione è stata adottata anche in precedenti decisioni della Commissione: Aiuti di Stato N 344/06 — Germania: «SBG» (GU C 157 del 10.7.2007, pag. 8); Aiuti di Stato N 104/05 — Germania: «Regio MIT Regionalfonds Mittelhessen» (GU C 295 del 26.11.2005, pag. 8); Aiuti di Stato N 212/04 — Germania: «EFRE-Risikokapitalfonds Berlin» (GU C 95 del 20.4.2005, pag. 8); Aiuti di Stato N 213/04 — Germania: «EFRE-Risikokapitalfonds Schleswig-Holstein» (GU C 72 del 24.3.2006, pag. 2); Aiuti di Stato N 266/04 — Germania: «EFRE-Risikokapitalfonds Thüringen» (GU C 95 del 20.4.2005, pag. 9); Aiuti di Stato N 310/04 — Germania: «EFRE-Risikokapitalfonds Brandenburg» (GU C 79 dell'1.4.2006, pag. 25).

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 1.

a) Grado di subordinazione

- (19) IBG-Fonds afferma che le partecipazioni tacite sono postergate e che il grado di subordinazione viene concordato su base volontaria, non essendo prescritto da norme di legge. In linea di massima, non è inusuale attribuire agli strumenti di debito gradi di subordinazione diversi. Per quanto riguarda il finanziamento di acquisti di imprese, è prassi abituale distinguere i crediti in privilegiati e postergati. Nelle sue osservazioni, IBG-Fonds rileva che le partecipazioni tacite, pur potendo essere postergate rispetto ai prestiti e ad altri debiti verso terzi, sono tuttavia sempre privilegiate rispetto al capitale proprio e non partecipano in nessun caso alle perdite delle imprese destinatarie.

b) Garanzie

- (20) IBG-Fonds argomenta che le partecipazioni tacite sono coperte, in misura compresa tra il 10 % e il 30 % del loro valore, da garanzie degli azionisti dell'impresa destinataria. L'ammontare esatto della garanzia dipende dal singolo caso, in particolare dai valori patrimoniali trasferiti in precedenza dagli azionisti all'impresa, ad esempio sotto forma di capitale proprio o di diritti di proprietà intellettuale. A seconda dei casi, gli strumenti di debito possono assumere forme diverse; nella pratica, esiste anche una garanzia pari allo 0 % (il cosiddetto «credito in bianco»), il che non fa dello strumento di debito automaticamente uno strumento relativo al capitale proprio.

c) Rimborso

- (21) Secondo IBG-Fonds, le modalità di rimborso delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono simili a quelle degli strumenti di debito. Nei finanziamenti standard, il rimborso del capitale, aumentato degli interessi, non avviene necessariamente su base mensile, bensì dipende dalla situazione di liquidità dell'impresa. Nella prassi, il rimborso a cadenza semestrale o trimestrale è altrettanto abituale quanto il rimborso mensile. Il codice civile tedesco (BGB) prescrive che gli interessi siano versati alla scadenza di ogni anno, ma consente anche accordi diversi.
- (22) In merito al rimborso del capitale, IBG-Fonds rimanda al BGB, in base al quale la restituzione è dovuta al momento del recesso dal prestito, ove non diversamente pattuito nel relativo contratto. Le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono in linea con le disposizioni del BGB e non prevedono accordi diversi.

d) Diritti di informazione e controllo

- (23) IBG-Fonds propone altre argomentazioni a sostegno della similarità tra le clausole sull'informazione e sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo previste dalle partecipazioni tacite di IBG-Fonds e quelle di strumenti di debito. È prassi abituale concordare, nell'ambito dei con-

tratti di prestito, clausole sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo; i creditori insistono su tali clausole soprattutto nel caso di prestiti bancari e di finanziamenti di progetti nonché di acquisizioni di imprese. Questi tipi di finanziamenti e le partecipazioni tacite di IBG-Fonds hanno in comune la lunga durata e il fatto di essere esigibili solo al momento del recesso. Come contropartita, i creditori richiedono clausole molto ampie che li autorizzano a recedere anticipatamente dal contratto in caso di violazione degli accordi da parte del debitore.

- (24) Per i prestiti bancari, la confederazione delle banche private tedesche (Bundesverband deutscher Banken) ha predisposto uno specifico contratto-tipo che prevede un'esauritiva clausola sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo. Riguardo al finanziamento di progetti e di acquisizioni di imprese, IBG-Fonds si richiama a numerosi commenti tedeschi a tale proposito che illustrano e riconoscono ampie clausole sul controllo a favore del creditore.

e) Diritto di recesso

- (25) IBG-Fonds propone ulteriori argomentazioni a sostegno della similarità tra le partecipazioni tacite di IBG-Fonds e gli strumenti di debito per quanto attiene alle condizioni di recesso dal contratto. In caso di violazione del contratto, mancato adempimento delle condizioni concordate, comunicazione di informazioni inesatte o cambiamento dei poteri di controllo, sia l'impresa destinataria sia IBG-Fonds possono recedere dal contratto. Laddove la formulazione precisa delle condizioni per la cessazione del contratto prevista dalle partecipazioni tacite di IBG-Fonds sia diversa da quella dei finanziamenti standard, tale diversità è esclusivamente la conseguenza delle particolarità di questo strumento rispetto ai finanziamenti standard.

f) Remunerazione

- (26) IBG-Fonds illustra il sistema di remunerazione previsto dalle partecipazioni tacite di IBG-Fonds. In tale sistema, la remunerazione fissa costituisce la componente predominante della remunerazione totale annua del 13 %, la quale è formata da una componente a tasso fisso, che viene calcolata sulla base del rating del rischio di credito dell'impresa destinataria ed è corrisposta indipendentemente dal rendimento dell'investimento, e da una componente commisurata ai profitti, che è corrisposta in caso di superamento di determinati parametri di rendimento. La componente commisurata ai profitti è sempre inferiore di almeno 250 punti base alla componente a tasso fisso. In aggiunta alla remunerazione totale annua del 13 % viene corrisposta una tantum una remunerazione fissa di uscita, che è calcolata in percentuale del valore nominale della partecipazione tacita ed è indipendente dal rendimento dell'investimento.

g) Regime contabile e fiscale

- (27) IBG-Fonds illustra ampiamente come le partecipazioni tacite di IBG-Fonds siano considerate, ai sensi del diritto tedesco (dal punto di vista civile, contabile e fiscale) e delle norme contabili internazionali (IFRS, IAS), partecipazioni tacite tipiche e, pertanto, strumenti di debito.

5. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA

5.1 Osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento

- (28) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹²⁾ alla Commissione è pervenuta un'osservazione da parte della Repubblica di Germania. A parere della Germania, le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono partecipazioni tacite tipiche e vanno quindi considerate come strumenti di debito per i seguenti motivi:

- a) le norme del diritto civile, contabile e fiscale trattano questo strumento di investimento come capitale di terzi;
- b) i diritti di informazione e controllo e le norme sulla cessazione dell'investimento sono simili a quelli degli strumenti di debito;
- c) come nel caso degli strumenti di debito, al momento della cessazione della partecipazione deve essere restituito l'intero capitale, aumentato degli interessi;
- d) la componente a tasso fisso è la parte di remunerazione predominante, dal che si evince che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds devono essere considerate come strumenti di debito;
- e) il grado di subordinazione delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds rispetto ai crediti e agli altri debiti verso terzi è necessario al fine di evitare un'immediata insolvenza contabile provocata dalla debolezza creditoria del beneficiario;
- f) è prassi che le banche e gli istituti di credito considerino il capitale mezzanino come uno strumento di debito, sebbene esso non sia coperto da garanzia.

5.2 Note sulle osservazioni della parte interessata

- (29) Nelle sue note sulle osservazioni della parte interessata, la Germania si dichiara d'accordo con il parere espresso da IBG-Fonds e ribadisce le conclusioni già formulate nelle proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedi-

mento. Sottolinea altresì che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds vengono concesse a condizioni di mercato e non costituiscono aiuti di Stato perché sono conformi alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹³⁾ (di seguito «comunicazione del 2008»).

- (30) Nel successivo scambio di missive con la Commissione, la Germania illustra il sistema di rating di IBG-Fonds verificato da Pricewaterhouse Coopers, che classifica le imprese destinatarie da «Molto buona» (AAA) a «Cattiva/Difficoltà finanziarie» (CCC), laddove quelle classificate «CCC» non ricevono finanziamenti. Nella valutazione del rischio di credito delle imprese destinatarie si tiene conto della garanzia parziale e del livello di subordinazione delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds.

- (31) Il sistema di rating è la base di riferimento per la fissazione dei tassi d'interesse commisurati al rischio. Le partecipazioni tacite sono sempre remunerate in base a un tasso fisso formato dal tasso IBOR e da un margine congruo; tale margine può essere compreso, a seconda del rating dell'impresa, tra 100 e 650 punti base. Alle imprese non ammissibili al sistema di rating di IBG-Fonds si applica un margine di almeno 400 punti base e comunque non inferiore al margine applicabile alla società madre.

6. VALUTAZIONE GIURIDICA

6.1. Legittimità

- (32) Avendo notificato la misura prima della sua esecuzione, la Germania ha adempiuto i propri obblighi ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La misura entra in vigore soltanto previa autorizzazione da parte della Commissione.

6.2. Base giuridica della valutazione

6.2.1. Classificazione economica delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds

- (33) Per stabilire se le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono, sotto il profilo economico, uno strumento di debito oppure uno strumento relativo al capitale proprio, era necessario valutare detti strumenti alla luce degli orientamenti. Al punto 2.2 degli orientamenti gli strumenti di finanziamento simili alle partecipazioni sono così definiti:

⁽¹²⁾ Cfr. nota 1.

⁽¹³⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

— «per “strumenti di investimento *quasi-equity*” si intendono gli strumenti il cui rendimento per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito) si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese. Tale definizione si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma»,

— «per “strumenti di investimento relativi al debito” si intendono i prestiti e gli altri strumenti di finanziamento che offrono a colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente predominante, una remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti. Tale definizione si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma».

(34) Il punto 4.3.3 degli orientamenti prevede che «la Commissione privilegerà la sostanza economica dello strumento, piuttosto che la sua denominazione e la qualifica ad esso attribuita dagli investitori [e terrà conto in particolare] del grado di rischio, relativo all'attività della società destinataria, sostenuto dall'investitore, delle perdite potenziali che potrebbe sostenere l'investitore, della predominanza di una remunerazione in rapporto ai profitti rispetto ad una remunerazione fissa e del livello di subordinazione dell'investitore in caso di disfunzionamento della società destinataria [e] del trattamento applicabile allo strumento di investimento in base alle prevalenti norme nazionali di carattere regolamentare, giuridico, finanziario e contabile, ove coerenti e pertinenti per la qualifica dello strumento».

(35) Dopo aver esaminato le argomentazioni addotte dalla Germania e le informazioni trasmesse dalla parte interessata (IBG-Fonds) nelle osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, va rilevato quanto segue.

a) Rischi per l'investitore

(36) Sulla base degli orientamenti è stato calcolato il livello dei rischi e delle perdite potenziali a carico di IBG-Fonds. In tale valutazione si è considerato che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds, analogamente agli strumenti di debito, non sopportano l'intero rischio di uscita, a differenza dei prestatori di capitale⁽¹⁴⁾. Le partecipazioni tacite di IBG-Fonds non sopportano in alcun caso le perdite delle imprese destinatarie, a differenza delle partecipazioni al capitale; questo aspetto è citato espressamente, al punto 4.3.3 degli orientamenti, come criterio di differenziazione tra gli strumenti relativi al capitale proprio e quelli relativi al debito. Analogamente agli strumenti di

debito, in conformità delle disposizioni contrattuali delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds il capitale, aumentato degli interessi, compresa la componente commisurata ai profitti, deve essere rimborsato attingendo al cashflow dell'impresa. Pertanto, sotto il profilo dei rischi e delle perdite potenziali a carico dell'investitore, le partecipazioni tacite di IBG-Fonds possono essere considerate strumenti di finanziamento relativi al debito.

b) Grado di subordinazione

(37) Ai sensi degli orientamenti, deve essere esaminato il grado di subordinazione dei crediti in caso di insolvenza. Le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono postergate rispetto ai prestiti e agli altri debiti verso terzi, sono invece privilegiate rispetto al capitale proprio. In nessun caso sopportano le perdite dell'impresa destinataria, e questa è una caratteristica peculiare degli strumenti di debito. È prassi abituale che i debiti non garantiti o parzialmente garantiti siano postergati rispetto ai crediti di creditori privilegiati. È vero che le partecipazioni tacite postergate di IBG-Fonds sopportano un livello di rischio maggiore rispetto ai debiti non postergati, però sono remunerati a tassi d'interesse commisurati al rischio. Per tali motivi, la subordinazione rispetto ad altri creditori non basta da sola per classificare le partecipazioni tacite di IBG-Fonds come strumenti di investimento *quasi-equity*.

c) Garanzie

(38) Ai sensi degli orientamenti, uno strumento relativo al debito deve essere garantito almeno in parte. Al riguardo va considerato che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono coperte, per una quota compresa tra il 10 % e il 30 % del loro valore, da garanzie degli azionisti dell'impresa destinataria. Gli scarsi requisiti previsti per le garanzie si spiegano con il fatto che le PMI ad orientamento tecnologico e in rapida crescita non possiedono sufficienti garanzie di valore elevato. Inoltre, una copertura parziale appare adeguata anche in considerazione del basso livello di subordinazione delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds. Del grado di subordinazione e della garanzia parziale delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds si tiene debito conto in sede di calcolo della remunerazione. Si deve pertanto concludere che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono parzialmente garantite, in conformità degli orientamenti.

d) Remunerazione

(39) Secondo gli orientamenti, nel caso degli strumenti di debito la remunerazione fissa deve essere la componente predominante della remunerazione. Nel caso delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds, la componente commisurata ai profitti è sempre inferiore di almeno 250 punti base alla componente a tasso fisso. La quota della remunerazione fissa aumenta ulteriormente laddove si consideri il versamento una tantum di una remunerazione fissa di uscita, che si aggiunge alla remunerazione totale pari al 13 %. Quindi, nel caso delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds la componente a tasso fisso è la componente di remunerazione predominante, in conformità degli orientamenti.

⁽¹⁴⁾ Di norma i prestatori di capitale mettono a disposizione capitali a lungo termine, senza avere diritto alla restituzione e senza ottenere garanzie. Come contropartita, gli investitori acquisiscono una quota del capitale proprio e ricevono i profitti loro spettanti, quando alla scadenza del periodo di investimento la loro partecipazione termina.

e) Clausole sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo

- (40) Dopo aver esaminato le esaurienti informazioni trasmesse dalla parte interessata, la Commissione ha concluso che le clausole sull'informazione e sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono analoghe a quelle degli strumenti postergate relativi al debito non garantiti/parzialmente garantiti, per i quali sono richiesti, di norma, un controllo attento nonché immediate ed esaurienti informazioni sull'andamento economico dell'impresa e vengono stabiliti specifici indicatori o accordi finanziari che sono vincolanti per l'impresa. Quindi, sotto il profilo delle clausole sull'informazione e sui cambi di proprietà e dei poteri di controllo, le partecipazioni tacite di IBG-Fonds vanno considerate strumenti di debito.

f) Diritto di recesso

- (41) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione riconosceva che le condizioni di IBG-Fonds per il recesso dal contratto di associazione in partecipazione sembrano essere analoghe a quelle degli strumenti di debito perché si può porre termine all'investimento in caso di violazione del contratto, mancato adempimento delle condizioni concordate, comunicazione di informazioni false o cambio dei poteri di controllo. La Commissione ha ritenuto che le differenze terminologiche siano espressione soltanto delle particolarità delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds rispetto agli strumenti standard di debito. Le norme sul recesso delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds sono pertanto simili, in linea di massima, a quelle degli strumenti di debito standard, fatta eccezione per le differenze di carattere terminologico.

g) Trattamento giuridico, contabile e fiscale

- (42) La Commissione rileva che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds, come dimostrato dalla Germania e da IBG-Fonds, sono partecipazioni tacite tipiche ai sensi delle pertinenti norme giuridiche tedesche (del diritto civile, contabile e fiscale) e delle norme contabili internazionali (IAS), e sono pertanto considerate strumenti di debito.

h) Conclusioni

- (43) Dopo aver esaminato la natura economica delle partecipazioni tacite di IBG-Fonds, e tenuto conto del trattamento giuridico, contabile e fiscale di questi strumenti, si deve concludere che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds possono essere classificate, sotto il profilo economico, come strumenti di debito.

6.2.2. Elementi di aiuti di Stato nelle partecipazioni tacite di IBG-Fonds

- (44) La Commissione ha esaminato le partecipazioni tacite di IBG-Fonds alla luce dell'articolo 87 del trattato CE. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Affinché una misura rientri nella definizione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE devono essere soddisfatti quattro criteri:

- a) la misura deve essere a carico di risorse statali;
- b) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza procurando al beneficiario un vantaggio;
- c) il vantaggio deve essere selettivo, ossia limitato a determinate imprese o determinati settori economici;
- d) la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (45) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione concludeva che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds, nella misura in cui possono essere classificate come strumenti di debito, devono essere considerate strumenti di debito compatibili con il mercato comune a norma della comunicazione del 1997. Tale strumento è conforme al mercato comune anche ai sensi della comunicazione del 2008, perché IBG-Fonds verifica il rischio di credito, compresi il grado di subordinazione in caso d'insolvenza e il valore della garanzia, di ciascuna impresa e applica tassi d'interesse commisurati al rischio.

- (46) Per questi motivi si deve concludere che le partecipazioni tacite di IBG-Fonds non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore delle imprese destinatarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui la Germania intende dare esecuzione attraverso IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH non costituisce, per quanto attiene alle partecipazioni tacite, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2009

che autorizza la commercializzazione del licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 3039]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2009/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 30 agosto 2007 la società Vitatene ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare il licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* come nuovo ingrediente alimentare. In data 17 ottobre 2007 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale è giunto alla conclusione che, in considerazione del fatto che sono state presentate altre domande concernenti il licopene, è necessaria una valutazione supplementare per garantire che le autorizzazioni d'uso dei diversi tipi di licopene come nuovi ingredienti alimentari siano rilasciate alle stesse condizioni.
- (2) L'11 febbraio 2008 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata e ha emesso il suo parere in data 4 dicembre 2008.
- (4) Nel suo parere l'EFSA è giunta alla conclusione che il licopene, essendo soggetto a modificazioni ossidative, deve essere formulato come sospensioni in oli commestibili, polveri direttamente compressibili o polveri disperdibili in acqua. Deve essere assicurata una sufficiente protezione antiossidativa.
- (5) Secondo il parere emesso dall'EFSA, per la maggior parte dei consumatori l'assunzione di licopene si manterrà al di sotto della dose giornaliera accettabile (DGA), ma per talune categorie di consumatori potrebbe risultare superiore alla DGA. È quindi opportuno raccogliere dati sull'assunzione di licopene per alcuni anni dopo l'autorizzazione, affinché quest'ultima possa essere riesaminata sulla base delle nuove informazioni raccolte circa la sicurezza del licopene e il suo consumo. Particolare attenzione merita la raccolta di dati riguardanti il tenore di licopene nei cereali per la prima colazione. Questa disposizione della presente decisione si applica però all'uso del licopene in quanto nuovo ingrediente alimentare e non all'uso in quanto colorante alimentare, che rientra nel

campo d'applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽²⁾.

- (6) Dalla valutazione scientifica risulta che il licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (7) La società Vitatene ha dato il suo assenso all'abrogazione della decisione 2006/721/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* (di seguito «il prodotto») quale specificato nell'allegato I può essere commercializzato nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell'allegato II.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione figurante sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «licopene».

Articolo 3

La società Vitatene predispose un programma di monitoraggio che accompagna la commercializzazione del prodotto. Tale programma è destinato a raccogliere informazioni sui livelli d'uso del licopene nei prodotti alimentari, come specificato nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 296 del 26.10.2006, pag. 13.

I dati raccolti sono messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri. Sulla base delle nuove informazioni e di una relazione dell'EFSA, l'uso del licopene è oggetto di un riesame entro il 2014.

Articolo 4

La decisione 2006/721/CE è abrogata.

Articolo 5

Vitatene S.A.U., Avda. Antibióticos 59-61, 24009 León, Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I


Specifiche del licopene ottenuto da *Blakeslea trispora*

DESCRIZIONE

Il licopene purificato ottenuto da *Blakeslea trispora* è costituito per almeno il 95 % da licopene e per non più del 5 % da altri carotenoidi. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.

SPECIFICA

Nome chimico: Licopene
 Numero CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans)
 Formula chimica: $C_{40}H_{56}$
 Formula strutturale:



Peso formula: 536,85

ALLEGATO II

Prodotti alimentari nei quali è autorizzata l'aggiunta del licopene ottenuto da *Blakeslea trispora*

Categoria di prodotti alimentari	Tenore massimo di licopene
Bevande a base di succhi di frutta o di ortaggi (compresi i concentrati)	2,5 mg/100 g
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	2,5 mg/100 g
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso	8 mg per porzione sostitutiva di un pasto
Cereali per la prima colazione	5 mg/100 g
Grassi e salse	10 mg/100 g
Minestre (escluse quelle di pomodoro)	1 mg/100 g
Pane (anche del tipo croccante)	3 mg/100 g
Alimenti dietetici per scopi medici speciali	Secondo le particolari esigenze nutrizionali
Integratori alimentari	15 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante

ALLEGATO III

Monitoraggio del licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* successivo alla sua commercializzazione

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

Quantità di licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* fornite dalla società Vitatene ai suoi clienti destinate alla produzione di prodotti alimentari finali commercializzati nell'Unione europea.

Risultati di ricerche in basi di dati sulla commercializzazione di prodotti alimentari addizionati di licopene ottenuto da *Blakeslea trispora*, compresi i livelli di fortificazione e la dimensione delle porzioni di ciascun alimento commercializzato negli Stati membri.

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse annualmente alla Commissione per gli anni dal 2009 al 2012, ad iniziare dal 31 ottobre 2010 per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, poi nei due anni successivi per i corrispondenti periodi annuali.

ALTRE INFORMAZIONI

Se del caso e se la società Vitatene ne dispone, queste informazioni sono trasmesse anche per quanto riguarda l'assunzione di licopene utilizzato come colorante alimentare.

Se ne dispone, la società Vitatene fornisce nuove informazioni scientifiche che permettano di riesaminare i livelli massimi di assunzione di licopene da considerare sicuri.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSUNZIONE DI LICOPENE

Sulla base delle informazioni raccolte e trasmesse, la società Vitatene procede a una valutazione aggiornata dell'assunzione.

RIESAME

La Commissione consulta nel 2013 l'EFSA per esaminare le informazioni fornite dall'industria.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008

[notificata con il numero C(2009) 3199]

(I testi in lingua ceca, estone, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30 e 39,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dei conti annui presentati dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia, relativi alle spese nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, corredati delle informazioni necessarie, devono essere liquidati i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La liquidazione si riferisce alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione.
- (2) Sono scaduti i termini previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, accordati alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 ed all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006.
- (3) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro,

alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, entro il 31 marzo 2009, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

- (4) Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAGA delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ⁽³⁾, il risultato della decisione di liquidazione va detratto o aggiunto ai successivi pagamenti effettuati dalla Commissione.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo contemporaneamente alla presente decisione.
- (6) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti con la presente decisione.
- (7) Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 27/2004, gli importi da recuperare o da versare in virtù della decisione di liquidazione dei conti sono detratti o aggiunti ai pagamenti successivi.
- (8) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate nel settore dello sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008.

Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell'ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2008, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri nell'ambito delle misure di sviluppo rurale

per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell'allegato III, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Articolo 3

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 — SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE NEI NUOVI STATI MEMBRI

Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro

SM		2008 — Spese relative agli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni	Totale	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo Stato membro (-) o da versare allo Stato membro (+) (*)
		liquidati	disgiunti					
		= spese dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale dei pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario					
		a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e - f
CZ	EUR	32 399 539,50		32 399 539,50	0,00	32 399 539,50	0,00	32 399 539,50
EE	EUR	24 148 768,74		24 148 768,74	0,00	24 148 768,74	0,00	24 148 768,74
CY	EUR	17 570 826,20		17 570 826,20	0,00	17 570 826,20	11 388 159,00	6 182 667,20
LV	EUR	46 986 857,87		46 986 857,87	0,00	46 986 857,87	0,00	46 986 857,87
LT	EUR	79 148 259,37		79 148 259,37	0,00	79 148 259,37	0,00	79 148 259,37
HU	EUR	90 290 537,46		90 290 537,46	0,00	90 290 537,46	0,00	90 290 537,46
MT	EUR	0,00	2 699 140,00	2 699 140,00	0,00	2 699 140,00	2 699 140,00	0,00
PL	EUR	121 595 191,28		121 595 191,28	0,00	121 595 191,28	0,00	121 595 191,28
SI	EUR	607 424,53		607 424,53	0,00	607 424,53	0,00	607 424,53
SK	EUR	39 259 760,34		39 259 760,34	0,00	39 259 760,34	0,00	39 259 760,34

MS	Anticipi pagati ma ancora da liquidare per l'attuazione del programma [articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999]	
CZ	EUR	86 848 000,00
EE	EUR	24 080 000,00
CY	EUR	11 968 000,00
LV	EUR	52 496 000,00
LT	EUR	78 320 000,00
HU	EUR	96 368 000,00
MT	EUR	4 304 000,00
PL	EUR	458 624 000,00
SI	EUR	45 056 000,00
SK	EUR	63 536 000,00

(*) Dato che i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del piano finanziario per tutti gli Stati membri, i saldi saranno regolati al momento della chiusura del programma.

Nota: Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'importo liquidato per l'esercizio 2008 va ad aggiungersi agli importi liquidati negli anni precedenti e supera il contributo massimo del FEAGA stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma. Il saldo finale del FEAGA da pagare per il programma sarà calcolato conformemente al contributo totale del FEAGA.

ALLEGATO II

SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALLE MISURE DI SVILUPPO RURALE LIQUIDATE PER L'ESERCIZIO 2008 NEI NUOVI STATI MEMBRI

Differenze tra i conti annuali e le dichiarazioni di spesa

REPUBBLICA CECA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Prepensionamento	486 177,10		486 177,10
2	Zone svantaggiate	- 62 324,19		- 62 324,19
3	Misure agroambientali	24 415 487,28		24 415 487,28
4	Imboschimento	768 151,81		768 151,81
5	Associazioni di produttori	6 792 047,50		6 792 047,50
6	Assistenza tecnica	0,00		0,00
7	Sapard	0,00		0,00
700	Investimenti nelle aziende agricole, regolamento (CE) n. 1268/99	0,00		0,00
701	Trasformazione e commercializzazione, regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
702	Danni provocati dalle inondazioni 1	0,00		0,00
703	Miglioramento delle infrastrutture per la qualità	0,00		0,00
704	Miglioramento e ricomposizione fondiari	0,00		0,00
705	Recupero e sviluppo del villaggio	0,00		0,00
706	Danni provocati dalle inondazioni 2	0,00		0,00
707	Sviluppo dell'infrastruttura rurale	0,00		0,00
708	Sviluppo e diversificazione delle attività	0,00		0,00
709	Metodi di produzione agricola da tutelare	0,00		0,00
710	Miglioramento della formazione professionale	0,00		0,00
711	Assistenza tecnica Sapard	0,00		0,00
	Totale	32 399 539,50	0,00	32 399 539,50

ESTONIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Zone svantaggiate	- 85 013,95		- 85 013,95
2	Misure agroambientali	20 416 942,68		20 416 942,68
3	Imboschimento di superfici agricole	125 877,94		125 877,94
4	Sostegno a favore delle aziende agricole di semi-sussistenza	2 154 035,51		2 154 035,51
5	Rispetto delle norme	1 373 830,87		1 373 830,87
6	Pagamenti complementari ai pagamenti diretti	4 570,72		4 570,72

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
7	Assistenza tecnica	155 007,67		155 007,67
8	Sapard	0,00		0,00
9	Sostegno alle zone sottoposte a vincoli ambientali	3 517,30		3 517,30
	Totale	24 148 768,74	0,00	24 148 768,74

CIPRO

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Sostegno a favore degli investimenti per la gestione dei rifiuti animali	2 160 970,53		2 160 970,53
2	Incentivazione del miglioramento e dello sviluppo	3 845 690,82		3 845 690,82
3	Incentivazione della costituzione di associazioni di produttori	391 894,08		391 894,08
4	Promozione della formazione professionale degli agricoltori	0,00		0,00
5	Servizi tecnici e di consulenza per gli agricoltori	58 475,17		58 475,17
6	Prepensionamento	500 463,80		500 463,80
7	Sostegno a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori	710 000,00		710 000,00
8	Rispetto delle norme dell'UE	1 890 818,08		1 890 818,08
9	Adozione di misure agroambientali	2 724 287,26		2 724 287,26
10	Azioni agroambientali per la protezione dei valori naturali	2 608 009,46		2 608 009,46
11	Imboschimento	40 915,05		40 915,05
12	Miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo dell'allevamento	490 532,61		490 532,61
13	Zone svantaggiate	- 13 576,13		- 13 576,13
14	Sostegno a favore dei sistemi di qualità	673 718,97		673 718,97
15	Sostegno a favore delle attività di trasformazione tradizionali su piccola scala	584 241,84		584 241,84
16	Tutela dei paesaggi agricoli tradizionali	282 638,86		282 638,86
17	Protezione dagli incendi delle foreste e da altre calamità naturali	123 163,39		123 163,39
18	Imboschimento di superfici non agricole	396 079,52		396 079,52
19	Imboschimento di superfici non agricole	0,00		0,00
20	Sostegno tecnico a livello di attuazione, controllo	70 039,46		70 039,46
21	Sostegno tecnico delle iniziative collettive a livello locale	32 463,43		32 463,43
	Totale	17 570 826,20	0,00	17 570 826,20

LETTONIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Prepensionamento	3 250 393,40		3 250 393,40
2	Associazioni di produttori	1 589 329,59		1 589 329,59
3	Sostegno a favore delle aziende agricole di semi-sussistenza	10 953 829,98		10 953 829,98
4	Rispetto delle norme	7 050 638,64		7 050 638,64
5	Misure agroambientali	23 854 472,13		23 854 472,13
6	Zone svantaggiate	34 948,53		34 948,53
7	Assistenza tecnica	258 913,87		258 913,87
8	Obblighi trasferiti dal precedente periodo di programmazione	- 5 668,27		- 5 668,27
9	Assegnazione di risorse per i pagamenti unici per superficie	0,00		0,00
	Totale	46 986 857,87	0,00	46 986 857,87

LITUANIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Misure agroambientali	27 947 981,79		27 947 981,79
2	Zone svantaggiate e zone sottoposte a vincoli ambientali	48 234,08		48 234,08
3	Rispetto delle norme	26 055 356,07		26 055 356,07
4	Imboschimento di superfici agricole	1 734 572,99		1 734 572,99
5	Prepensionamento	19 490 903,99		19 490 903,99
6	Sostegno a favore delle aziende agricole di semi-sussistenza in corso di ristrutturazione	2 081 962,83		2 081 962,83
7	Altre misure	447 848,76		447 848,76
8	Assistenza tecnica	1 330 659,16		1 330 659,16
9	Pagamenti complementari nazionali ai pagamenti diretti	10 739,70		10 739,70
	Totale	79 148 259,37	0,00	79 148 259,37

UNGHERIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Misure agroambientali	59 606 523,82		59 606 523,82
2	Rispetto delle norme	13 784 071,07		13 784 071,07
3	Imboschimento	15 357 233,59		15 357 233,59
4	Sostegno a favore delle aziende agricole di semi-sussistenza	322 737,06		322 737,06

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
5	Associazioni di produttori	- 233,15		- 233,15
6	Prepensionamento	0,00		0,00
7	Zone svantaggiate	- 25 011,06		- 25 011,06
8	Assistenza tecnica	1 245 216,13		1 245 216,13
9	Progetti approvati nel quadro del regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
10	Pagamenti complementari nazionali ai pagamenti diretti	0,00		0,00
	Totale	90 290 537,46	0,00	90 290 537,46

POLONIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Prepensionamento	25 431 473,58		25 431 473,58
2	Sostegno a favore delle aziende agricole di semi- sussistenza	12 965 617,28		12 965 617,28
3	Zone svantaggiate	- 1 487 716,01		- 1 487 716,01
4	Aziende agroambientali e benessere degli animali	5 663 544,07		5 663 544,07
5	Imboschimento	11 625 652,61		11 625 652,61
6	Rispetto delle norme dell'UE	62 703 110,98		62 703 110,98
7	Associazioni di produttori	1 799 132,10		1 799 132,10
8	Assistenza tecnica	2 763 199,78		2 763 199,78
9	Pagamenti complementari ai pagamenti diretti	140 155,01		140 155,01
10	Progetti approvati nel quadro del regolamento (CE) n. 1268/1999	- 8 978,12		- 8 978,12
	Totale	121 595 191,28	0,00	121 595 191,28

SLOVENIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Zone svantaggiate	78 615,04		78 615,04
2	Misure agroambientali	- 1 190 735,17		- 1 190 735,17
3	Prepensionamento	1 386 969,91		1 386 969,91
4	Rispetto delle norme	199 761,17		199 761,17
5	Assistenza tecnica	101 777,75		101 777,75
6	Programma Sapard	34 856,75		34 856,75
7	Pagamenti complementari ai pagamenti diretti	- 3 820,92		- 3 820,92
	Totale	607 424,53	0,00	607 424,53

SLOVACCHIA

N.	Misura	Spesa 2008 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2008 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Investimenti nelle aziende agricole	1 650 413,98		1 650 413,98
2	Formazione	0,00		0,00
3	Zone svantaggiate e zone sottoposte a vincoli ambientali	317 367,06		317 367,06
4	Rispetto delle norme	3 982 447,52		3 982 447,52
5	Sostegno agroambientale	25 815 864,82		25 815 864,82
6	Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli	942 660,39		942 660,39
7	Gestione delle foreste	4 564,40		4 564,40
8	Imboschimento di superfici agricole	106 689,23		106 689,23
9	Ricomposizione fondiaria	465 593,60		465 593,60
10	Diversificazione delle attività agricole	34 451,27		34 451,27
11	Sostegno a favore delle aziende agricole di semi-sussistenza	414 691,29		414 691,29
12	Associazioni di produttori	2 387 788,82		2 387 788,82
13	Assistenza tecnica, compresa la valutazione	3 137 462,36		3 137 462,36
14	Pagamenti complementari ai pagamenti diretti	- 234,40		- 234,40
901	Investimenti nelle aziende agricole — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
905	Sostegno agroambientale — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
907	Gestione delle foreste — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
912	Associazioni di produttori — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
	Totale	39 259 760,34	0,00	39 259 760,34

ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 — SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE NEI NUOVI STATI MEMBRI

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stati disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Malta	MRRA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008

[notificata con il numero C(2009) 3217]

(2009/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, per l'esercizio finanziario 2008 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2007 al 15 ottobre 2008.

(3) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e, anteriormente al 31 marzo 2009, ha comunicato agli Stati membri le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(4) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri e gli importi da recuperare dagli Stati membri o versati agli Stati membri.

(5) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

(6) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2008 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. La presente decisione deve quindi stabilire le riduzioni corrispondenti.

(7) La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 2008. Al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente secondo la procedura di liquidazione dei conti a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽³⁾, specifica le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che deve essere trasmessa nel 2009 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

- (9) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (10) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con l'eccezione degli organismi pagatori di cui all'articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008 sono liquidati dalla presente decisione.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2008, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell'allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e formano oggetto di una successiva decisione di liquidazione dei conti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro Stati membri

SM		2008 — Spese / Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale incluse le riduzioni e le sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o versato allo (+) Stato membro (2)
		liquidati	disgiunti						
		= spese / entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua	= totale delle spese / entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
BE	EUR	432 608 618,53	273 518 319,77	706 126 938,30	- 593,30	- 54 510,68	706 071 834,32	706 201 150,75	- 129 316,43
BG	EUR	173 261 850,21	0,00	173 261 850,21	- 10 969,94	0,00	173 250 880,27	173 262 003,11	- 11 122,84
CZ	EUR	382 633 310,43	0,00	382 633 310,43	0,00	0,00	382 633 310,43	382 638 179,78	- 4 869,35
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 764,84	- 14 764,84	0,00	- 14 764,84
DK	EUR	981 148 146,05	0,00	981 148 146,05	- 334 916,53	0,00	980 813 229,52	980 605 638,09	207 591,43
DE	EUR	4 679 844 580,08	421 042 712,93	5 100 887 293,01	- 37 390,29	- 2 874 536,38	5 097 975 366,35	5 101 133 812,30	- 3 158 445,95
EE	EUR	41 604 457,53	0,00	41 604 457,53	- 30 242,24	0,00	41 574 215,29	41 537 242,47	36 972,82
IE	EUR	1 452 426 445,64	0,00	1 452 426 445,64	- 152 676,24	- 209 340,42	1 452 064 428,98	1 450 327 500,26	1 736 928,72
EL	EUR	0,00	2 460 745 905,37	2 460 745 905,37	0,00	0,00	2 460 745 905,37	2 460 745 905,37	0,00
ES	EUR	5 476 876 522,21	0,00	5 476 876 522,21	- 4 919 283,22	- 4 564 317,68	5 467 392 921,32	5 475 621 557,38	- 8 228 636,07
FR	EUR	8 323 180 801,10	0,00	8 323 180 801,10	- 1 302 798,28	- 18 942 379,66	8 302 935 623,16	8 324 404 948,60	- 21 469 325,44
IT	EUR	4 168 669 787,38	101 969 623,15	4 270 639 410,53	- 1 887 157,65	- 4 363 298,08	4 264 388 954,80	4 264 132 179,52	256 775,28
CY	EUR	27 774 540,54	0,00	27 774 540,54	0,00	0,00	27 774 540,54	27 774 540,54	0,00
LV	EUR	96 759 251,98	0,00	96 759 251,98	0,00	0,00	96 759 251,98	96 760 415,54	- 1 163,56
LT	EUR	155 733 024,94	0,00	155 733 024,94	0,00	0,00	155 733 024,94	155 996 896,19	- 263 871,25
LU	EUR	33 965 171,44	0,00	33 965 171,44	- 1 273,90	0,00	33 963 897,54	33 787 840,71	176 056,83
HU	EUR	486 553 484,46	0,00	486 553 484,46	- 11 055,36	0,00	486 542 429,10	492 387 580,59	- 5 845 151,49
MT	EUR	0,00	2 472 341,64	2 472 341,64	0,00	0,00	2 472 341,64	2 472 341,64	0,00
NL	EUR	854 800 814,16	0,00	854 800 814,16	- 91 807,12	- 65 076,30	854 643 930,74	856 242 767,86	- 1 598 837,12
AT	EUR	656 513 475,83	0,00	656 513 475,83	0,00	- 44 207,31	656 469 268,52	656 496 253,55	- 26 985,03
PL	EUR	1 172 220 664,21	0,00	1 172 220 664,21	0,00	0,00	1 172 220 664,21	1 172 232 662,17	- 11 997,96

SM		2008 — Spese / Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale incluse le riduzioni e le sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o versato allo (+) Stato membro (2)
		liquidati	disgiunti						
		= spese / entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua	= totale delle spese / entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
PT	EUR	0,00	720 094 153,57	720 094 153,57	0,00	0,00	720 094 153,57	720 094 153,57	0,00
RO	EUR	0,00	461 870 850,36	461 870 850,36	0,00	0,00	461 870 850,36	461 870 850,36	0,00
SI	EUR	93 014 996,23	0,00	93 014 996,23	0,00	0,00	93 014 996,23	93 152 578,75	- 137 582,52
SK	EUR	169 701 265,50	0,00	169 701 265,50	0,00	0,00	169 701 265,50	169 768 426,79	- 67 161,29
FI	EUR	565 626 400,21	0,00	565 626 400,21	- 2 432,42	- 7 736,10	565 616 231,70	567 200 798,71	- 1 584 567,01
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 415,38	- 65 415,38	0,00	- 65 415,38
SE	EUR	713 833 441,95	0,00	713 833 441,95	- 35 629,22	0,00	713 797 812,73	713 869 554,32	- 71 741,59
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 909,25	- 58 909,25	0,00	- 58 909,25
UK	EUR	3 158 349 336,06	0,00	3 158 349 336,06	- 14 574 228,18	0,00	3 143 775 107,88	3 223 172 099,30	- 79 396 991,42

SM		Spesa (3)	Entrate con destinazione specifica (3)	Fondo per lo zucchero		Articolo 32 (= e)	Totale (= h)
				Spesa (4)	Entrate con destinazione specifica (4)		
				05 02 16 02	6803		
		05 07 01 06	6701	05 02 16 02	6803	6702	n = i + j + k + l + m
		i	j	k	l	m	
BE	EUR	- 74 805,75	0,00	0,00	0,00	- 54 510,68	- 129 316,43
BG	EUR	- 11 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 122,84
CZ	EUR	- 4 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 869,35
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 764,84	- 14 764,84
DK	EUR	207 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	207 591,43
DE	EUR	- 209 002,65	- 74 906,93	0,00	0,00	- 2 874 536,38	- 3 158 445,95
EE	EUR	36 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 972,82
IE	EUR	1 946 269,14	0,00	0,00	0,00	- 209 340,42	1 736 928,72
EL	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	EUR	- 3 664 318,39	0,00	0,00	0,00	- 4 564 317,68	- 8 228 636,07
FR	EUR	- 2 526 945,78	0,00	0,00	0,00	- 18 942 379,66	- 21 469 325,44

SM		Spesa ⁽²⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽³⁾	Fondo per lo zucchero		Articolo 32 (= e)	Totale (= h)
				Spesa ⁽⁴⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽⁴⁾		
				05 02 16 02	6803		
i	j	k	l	m	n = i + j + k + l + m		
IT	EUR	4 620 073,36	0,00	0,00	0,00	- 4 363 298,08	256 775,28
CY	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	EUR	- 1 035,93	- 127,63	0,00	0,00	0,00	- 1 163,56
LT	EUR	- 263 563,31	- 307,94	0,00	0,00	0,00	- 263 871,25
LU	EUR	176 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176 056,83
HU	EUR	- 5 845 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 845 151,49
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	EUR	- 1 444 785,70	- 88 975,12	0,00	0,00	- 65 076,30	- 1 598 837,12
AT	EUR	17 222,28	0,00	0,00	0,00	- 44 207,31	- 26 985,03
PL	EUR	- 11 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 997,96
PT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	EUR	- 137 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 137 582,52
SK	EUR	3 555,47	- 70 716,76	0,00	0,00	0,00	- 67 161,29
FI	EUR	- 1 521 889,93	- 54 940,99	0,00	0,00	- 7 736,10	- 1 584 567,01
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 415,38	- 65 415,38
SE	EUR	- 71 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71 741,59
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 909,25	- 58 909,25
UK	EUR	- 79 396 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	- 79 396 991,42

(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.

(2) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (col.a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (col.b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(3) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

(4) Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.

Note: Nomenclatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 — FEAGA

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Belgio	ALV
Germania	Baden-Württemberg
Grecia	OPEKEPE
Italia	ARBEA
Malta	MRRA
Portogallo	IFAP
Romania	PIAA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2009

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, degli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

[notificata con il numero C(2009) 3158]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2009/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve fissare gli importi assegnati a ciascuno Stato membro interessato per l'aiuto alla diversificazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 e per l'aiuto supplementare alla diversificazione di cui all'articolo 7 dello stesso regolamento.
- (2) Secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006, gli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversifica-

zione sono calcolati in base alle tonnellate di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2009/2010 nello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi, per Stato membro interessato, dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, fissati in rapporto alle quote rinunciate nella campagna di commercializzazione 2009/2010, sono indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.

ALLEGATO

Importi per Stato membro dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione per la campagna di commercializzazione 2009/2010

(EUR)

Stato membro	Aiuto alla diversificazione	Aiuto supplementare alla diversificazione
Spagna	10 304 268,00	23 197 020,93

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330 del 9 dicembre 2008)

A pagina 14, nell'allegato, numero 213, colonna «Nome comune, numeri di identificazione»:

anziché: «T11»,

leggi: «T25»;

a pagina 14, nell'allegato, numero 213, colonna «Disposizioni specifiche»:

anziché: «T11»,

leggi: «T25».

Rettifica del regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione, del 9 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 10 giugno 2008)

A pagina 13, all'articolo 5 (Cereali e riso), punto 8:

anziché: «8) Gli allegati I, II, III, XII e XIII sono soppressi.»

leggi: «8) Gli allegati I, II, III, XI, XII e XIII sono soppressi.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006, rettifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 45 del 15 febbraio 2007, cui si fa riferimento in questa sede)

A pagina 13, all'articolo 7, paragrafo 2, alinea:

anziché: «L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:»,

leggi: «Compete all'autorità di gestione la responsabilità di organizzare almeno i seguenti interventi informativi e pubblicitari:».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>